



Municipio di S. Antonino

Via Municipio 10, 6592 S. Antonino

Tel. 091 850 20 90 cancelleria@santonino.ch
Fax 091 850 20 99 http://www.santonino.ch
Ccp 65-791-4

S. Antonino, 3 settembre 2012

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 10/2012: Modifica di alcuni articoli dello statuto dell'ERS-BV

=====

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore ed egregi Signori Consiglieri,

con il presente Messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione la modifica di alcuni articoli dello statuto dell'ERS-BV.

Premessa

L'Ente Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli (ERS-BV) si occupa dell'implementazione della Nuova politica regionale della Confederazione, come previsto dalla Legge federale sulla politica regionale e dalla relativa Legge cantonale di applicazione. L'Ente è stato costituito nel novembre del 2010 ed è stato formalmente riconosciuto dal Consiglio di Stato (CdS) in data 23 febbraio 2011. A livello operativo, l'Agenzia (ARS-BV) è entrata in funzione a partire dal 1° ottobre 2011 ed ha sede a Biasca, in Via Parallela 3. Fra i suoi compiti principali ritroviamo i seguenti:

- **compiti generali:** fungere da sportello regionale di consulenza per l'applicazione della legge sulla politica regionale; assicurare l'informazione sugli obiettivi generali della convenzione di programma sottoscritta con la SECO; garantire il flusso di informazioni tra gli attori del territorio e le piattaforme tematiche; recepire, promuovere e coordinare proposte e progetti; catalizzare gli impulsi dei centri e concretizzarli a favore di tutta la regione;
- **compiti specifici** riguardano invece l'accompagnamento e il sostegno a promotori: messa in rete di questi ultimi con i Comuni ed il Cantone; contribuire all'elaborazione di studi di fattibilità e all'approfondimento di diversi aspetti attinenti ai progetti; messa a punto di progetti definitivi; allestimento dei dossier da presentare al Cantone; accompagnamento nella fase realizzativa;
- **partecipazione alle filiere e a progetti ad-hoc**, ad esempio: allestimento di una banca dati cantonale sui terreni e gli immobili industriali, Programma San Gottardo, gruppo di lavoro sul futuro dell'Infocentro, gruppo di accompagnamento per lo studio di un Centro di competenze alle Officine di Bellinzona, masterplan Valle di Blenio, supporto al Polo di Sviluppo di Arbedo-Castione, ecc.;

- **supporto al Consiglio direttivo dell'ERS-BV:** fungere da collegamento tra gli attori sul territorio, i Comuni, i Patriziati, il Cantone e l'ERS-BV; garantire l'allestimento della documentazione necessaria per la valutazione dei progetti sostenuti attraverso il Fondo di Promovimento Regionale; fornire consulenza nell'ambito dei microprogetti, ecc.

Perché è necessario modificare lo statuto

Con una lettera datata 7 ottobre 2011, il CdS comunicava agli Enti Regionali per lo Sviluppo (ERS) l'intenzione di presentare al Gran Consiglio la richiesta di stanziamento di un nuovo credito quadro di complessivi 13 milioni di franchi per attuare misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2012-2015 (vedi Messaggio no. 6602).

Nell'ambito di questo nuovo credito quadro vi è l'intenzione di aumentare la dotazione del Fondo di promovimento Regionale (FPR)¹ da fr. 500'000.- a 1 milione. L'aumento dell'importo versato a ogni ERS è condizionato al fatto che, sui fr. 500'000.- supplementari, vi sia un contributo equivalente dei Comuni che fanno capo al rispettivo ERS. Tale importo dovrà servire per sostenere progetti locali e regionali di piccole-medie dimensioni volti a colmare lacune nell'ambito dei servizi o a valorizzare risorse locali mirati in particolare, ma non solamente, alle zone periferiche. Per raggiungere questo obiettivo viene inoltre lasciata maggiore libertà decisionale agli ERS nell'attribuzione di questi finanziamenti, con la soppressione del tetto massimo di fr. 100'000.- relativo agli investimenti finanziabili. Nel comprensorio dell'ERS-BV, la richiesta di un finanziamento equivalente al Fondo da parte dei Comuni può essere rispettata attraverso un **importo annuale di fr. 1.65 pro capite** (rif. Popolazione finanziaria 2010 secondo FU 74/2011)², per un periodo di quattro anni. Si ricorda che il FPR ha una contabilità propria, è destinato al sostegno degli investimenti e non è legato alla gestione corrente dell'ERS-BV. Per quest'ultimo il contributo per l'anno 2012 destinato alla gestione corrente è stato fissato a fr. 3.- procapite e resterà invariato per i prossimi anni.

¹ Il Fondo di Promovimento Regionale (FPR) gestito dagli ERS è destinato al finanziamento di microprogetti, con tetto massimo di fr. 100'000.-, definiti secondo l'art. 4 cpv. 1 del Decreto esecutivo di applicazione del decreto legislativo (del 20 aprile 2010) concernente lo stanziamento di un credito quadro di fr. 19'500'000.- per attuare misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2008-2011. Esso attualmente è alimentato da un contributo cantonale di fr. 500'000.- per quadriennio.

² Facciamo notare che, sulla base della circolare della Sezione degli Enti Locali (SEL) n. 20120404-1 del 4 aprile 2012, non sarà più possibile determinare la "popolazione finanziaria" come finora definita. Per il futuro si dovrà pertanto prevedere la sostituzione della "popolazione finanziaria", ad esempio con il concetto di "popolazione residente permanente", come indicato dalla SEL.

Il Consiglio direttivo dell'ERS-BV ha preso atto con interesse della proposta del CdS perché questo aumento sarà accompagnato dall'abolizione della soglia massima d'investimento sussidiabile di fr. 100'000.-, ciò che consentirebbe di andare oltre l'attuale concetto di micro-credito e di ampliare lo spettro di iniziative che si possono sostenere. **Tale aumento dei mezzi a disposizione potrebbe innescare un effetto leva sugli investimenti a livello regionale e sarebbe molto utile per sostenere in maniera mirata e adeguata le numerose iniziative che giungono dal territorio.** A tale proposito è interessante sapere che all'ARS-BV sono giunti in pochi mesi numerosi progetti, molti dei quali non possono venire sostenuti a causa della soglia artificiosa fissata a fr. 100'000.-³. L'aiuto dovrà pertanto servire per completare i piani di finanziamento di quei progetti ritenuti validi e garantire loro un avviamento finanziariamente sostenibile.

Con lettera del 21.10.2011, il Consiglio direttivo ha chiesto ai Comuni di valutare attentamente questa possibilità e di farci pervenire le eventuali osservazioni. Le risposte pervenute nel frattempo (da parte di 32 Comuni) si sono rivelate sostanzialmente positive, ad eccezione di due Comuni. Su queste basi, e ritenuto che tale misura va nella direzione di delegare agli ERS maggiori responsabilità e disponibilità finanziarie nell'ambito della nuova politica regionale, il Consiglio direttivo ha quindi proceduto a sottoporre questa tematica all'assemblea dell'Ente Regionale tenutasi lo scorso 1° marzo ad Acquarossa⁴. La risoluzione:

- 1. Per la durata di 4 anni, viene prelevato un contributo supplementare annuo di fr. 1.65 pro capite per co-finanziare il Fondo di Promovimento Regionale.**

è stata approvata con 27 voti favorevoli (su 28).

Come indicato nella lettera ai Comuni del 21.10.2011 menzionata in precedenza, l'approvazione di questa proposta ha reso necessario procedere alla modifica dell'art. 10 dello statuto, che prevede attualmente una quota annua pro-capite di un massimo di fr. 3.-.

³ A complemento della documentazione messa a disposizione è stata allegata una tabella riassuntiva sui progetti in corso quale informazione aggiornata sullo svolgimento dell'attività svolta sino ad oggi. Dalla stessa si evince che vi sono molti progetti che potenzialmente potrebbero beneficiare dell'aumento della dotazione del Fondo di promovimento regionale.

⁴ Tutta la documentazione, comprendente la relazione del Consiglio direttivo, la proposta di aumento della dotazione del Fondo di promovimento regionale (proposta "FPR+") e le modifiche statutarie, è stata inviata a tutti i delegati, ai Comuni dell'ERS-BV e all'ALPA ad inizio febbraio, mentre il verbale dell'assemblea e le presentazioni sono state inviate per e-mail in data 21.05.2012.

Prevedendo, sulla base delle risultanze della consultazione presso i Comuni in merito alla proposta "FPR+", che si sarebbe reso necessario – dopo approvazione assembleare – l'avvio della procedura di ratifica delle decisioni (secondo l'art. 21 punto 2, allinea 2 dello statuto: l'assemblea è segnatamente competente per "approvare e modificare lo statuto, riservata la ratifica dei rispettivi Consigli comunali"), il Consiglio direttivo ha ritenuto opportuno proporre nel contempo anche quelle modifiche statutarie – ritenute necessarie e utili – suggerite sia sulla base delle indicazioni giunte dai delegati durante l'assemblea costitutiva dell'Ente (ad esempio: formalizzazione del concetto di "Agenzia"), sia sulla base delle esperienze maturate nei primi mesi di attività dell'Agenzia.

Sulla base di queste considerazioni, preso atto dell'esito positivo della consultazione e della decisione assembleare positiva (le modifiche sono state approvate nel loro complesso con 26 voti favorevoli su 28 presenti), **il Consiglio direttivo ha invitato a voler sottoporre le proposte di modifica statutarie ai rispettivi legislativi comunali, facendo il possibile affinché, per ragioni pratiche, il testo possa venire approvato così come formulato.**

Commento alle modifiche statutarie proposte

Di seguito vengono precisate, spiegate e motivate le modifiche statutarie decise dall'assemblea. Facciamo notare che viene allegata una tabella sinottica riassuntiva che mette in risalto le modifiche votate dall'assemblea rispetto allo statuto attualmente in vigore.

Art. 3 Scopo

Si ritiene doveroso, come suggerito da alcuni delegati nel corso dell'assemblea costitutiva dell'ERS-BV tenutasi il 25.11.2010, procedere alla formalizzazione del principio dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli (ARS-BV), attualmente non prevista in modo esplicito. Al fine di concretizzare tale proposta, si propone il completamento dell'art. 3 punto 2, come riportato di seguito. L'aggiunta del punto 3 lascia aperta la possibilità in futuro di trovare delle sinergie con altri Enti attivi sul territorio quali ad esempio gli Enti turistici oppure le Commissioni regionali dei trasporti, naturalmente nel rispetto prioritario dei compiti dell'ERS-BV e solo con l'accordo dell'assemblea e dei Comuni membri. Il punto 4 non necessita di commenti, come pure l'aggiunta della numerazione.

Art. 3 Scopo (le modifiche sono evidenziate)

1. L'ERS-BV ha per scopo di:
 - adempiere... *(invariato)*
 - fungere... *(invariato)*
 - creare... *(invariato)*
 - svolgere... *(invariato)*
- 2. Per conseguire i propri scopi l'ERS-BV istituisce l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli (ARS-BV) e i servizi che ritiene necessari.**
- 3. Per meglio conseguire gli scopi statutari, l'ERS-BV può associarsi ad altre organizzazioni o enti pubblici o privati.**
- 4. L'ERS-BV è senza fini di lucro.**

Facciamo notare che la formalizzazione del principio dell'Agenzia necessita la definizione di alcuni aspetti operativi che sono esplicitati nell'ambito della proposta di completamento dell'art. 28 concernente le competenze del Consiglio direttivo.

Art. 10 Contributi

Come anticipato nella lettera dell'ERS-BV del 21.10.2011 inviata a tutti i Municipi del comprensorio, e come descritto nel messaggio del Consiglio direttivo sulla proposta del CdS denominata "FPR+", in caso di approvazione di tale proposta da parte dell'assemblea si sarebbe reso necessario procedere alla modifica dell'art. 10 dello statuto dell'ERS-BV. In sostanza si tratta di formalizzare la base legale per il prelievo del contributo destinato ad alimentare il Fondo di promovimento regionale. Il Consiglio direttivo ha analizzato diverse varianti giungendo a proporre all'unanimità la seguente formulazione (modifica dell'art. 10 punto 1).

Art. 10 Contributi (modifica del punto 1)

- 1. I Comuni membri attivi sono tenuti al pagamento di una quota annua procapite, stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Fa stato il dato ufficiale più recente sulla popolazione finanziaria.**
2. *(invariato)*
3. *(invariato)*
4. *(invariato)*

Tale proposta è il frutto di un'attenta riflessione. Da un lato, sono stati accuratamente analizzati gli statuti degli altri tre ERS: tutti e tre prevedono una struttura così come formulata sopra⁵. Da un altro lato, anche lo statuto della Regione Tre Valli (RTV) – della quale l'ERS-BV può essere considerato una sorta di *spin off*, avendo ripreso le attività di promozione e consulenza nell'ambito della politica regionale – prevedeva (e prevede tuttora) una formulazione identica: "il consiglio direttivo fissa i contributi dovuti dai membri attivi, tenendo conto delle necessità determinate dai preventivi e dai consuntivi annuali" (art. 30 dello statuto della RTV). Per l'insieme di questi Enti il "procapite" viene definito nei preventivi, che vengono approvati (o respinti) dall'assemblea. Si tratta di una proposta che viene ritenuta snella, lineare ed efficiente e che permetterà in futuro di limitare al minimo gli oneri amministrativi dell'ERS-BV. Non da ultimo, si responsabilizzano l'assemblea ma anche i Comuni che designano i rispettivi delegati.

Riservata l'approvazione dell'art. 10 così come formulato sopra, si è ritenuto opportuno e necessario apportare le due precisazioni seguenti:

- nelle competenze dell'assemblea (art. 21) andrà definito che: "su proposta del Consiglio direttivo, l'assemblea stabilisce annualmente la quota annua procapite a carico dei Comuni"
- nelle competenze del Consiglio direttivo andrà stralciata la dicitura "nei margini di cui all'art. 10" (art. 28 allinea 11).

A. ASSEMBLEA DEI DELEGATI

Art. 21 Competenze

Attualmente lo statuto dell'ERS-BV prevede la nomina dell'Ufficio presidenziale (UP) ogni anno, una procedura ritenuta alquanto macchinosa. Per snellire i lavori assembleari, e nel contempo per mettere l'UP in condizione di espletare i propri compiti con continuità, si ritiene opportuno procedere alla modifica del periodo di nomina dell'UP, modificando il relativo articolo.

⁵ ERS luganese (art. 19 dello statuto): l'assemblea fissa annualmente le quote a carico dei membri (sulla base della proposta del comitato esecutivo, ndr); ERS mendrisiotto: la quota d'adesione annua per i Comuni è calcolata in base al numero di abitanti e fissata dall'assemblea (art. 19 dello statuto); ERS locarnese e valli: l'assemblea stabilisce annualmente, su proposta del Consiglio direttivo, la tassa a carico dei membri (art. 14 dello statuto).

Art. 21 punto 2., terza allinea (proposta di modifica evidenziata):

- nominare l'Ufficio presidenziale, costituito da un Presidente, un Vice Presidente e due Scrutatori. Esso viene nominato **per un periodo di 4 anni, la prima volta nella seduta costitutiva, ed è rieleggibile. Qualora un seggio in seno all'Ufficio presidenziale divenisse vacante nel corso del quadriennio, un nuovo membro sarà eletto per il restante periodo.**

La modifica dell'art. 10, accolta così come formulata, impone di attribuire all'assemblea una nuova competenza, così definita:

Art. 21 punto 2., allinea 13 (nuovo):

- **stabilire annualmente, su proposta del Consiglio direttivo, la quota annua procapite a carico dei Comuni.**

B. CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 28 Competenze

Come riferito in precedenza, a seguito della formalizzazione del principio dell'ARS-BV, si ritiene necessario regolare taluni aspetti formali, pratici ed operativi concernenti l'Agenzia attraverso il completamento dell'art. 28 riguardante le competenze del Consiglio direttivo. Si ritengono pertanto opportune le seguenti aggiunte (parti evidenziate in grassetto). Si tratta in sostanza di affidare al Consiglio direttivo il compito di istituire l'Agenzia, di negoziare per essa (approvare e poi sottoscrivere) i mandati di prestazione con il Cantone, di vigilare sulla sua attività e infine di rappresentarla verso terzi. Con la modifica dell'art. 10 così come accolta dall'assemblea, si tratterà inoltre di stralciare la dicitura "nei margini di cui all'art. 10" (art. 28 allinea 11 dell'attuale statuto).

Art. 28 Competenze (le proposte di modifica sono evidenziate)

Il Consiglio direttivo:

- è competente... *(invariato)*
- mette in esecuzione... *(invariato)*
- indirizza all'Assemblea... *(invariato)*
- nomina il Vicepresidente... *(invariato)*
- definisce la struttura... *(invariato)*
- **istituisce l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli (ARS-BV) ai sensi della LaPR;**

- **negozia, approva e sottoscrive i mandati di prestazione dell'ARS-BV e di eventuali altri servizi;**
- assume... *(invariato)*
- cura... *(invariato)*
- esegue... *(invariato)*
- sottoscrive... *(invariato)*
- fissa... *(invariato)*
- fissa i contributi dovuti dai membri attivi giusta l'art. 71 CCS, tenendo conto delle necessità determinate dai preventivi e dai consuntivi annuali, **nei margini di cui all'art. 10;**
- delibera... *(invariato)*
- nomina... *(invariato)*
- vigila sull'attività **dell'ARS-BV** e di eventuali altri servizi
- propone... *(invariato)*
- rappresenta **l'ARS-BV** e i suoi servizi all'Assemblea
- (il seguito del testo resta invariato)

Art. 33 Scioglimento

Adempiendo dei compiti derivanti da una legge federale e da una legge cantonale, ed essendo un'associazione, ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero, senza scopo di lucro (v. proposta di modifica dell'art. 3 punto 4), l'ERS-BV dovrebbe essere esentato fiscalmente in base all'art. 65 della Legge tributaria e all'art. 5 del Regolamento di applicazione. Al fine di formalizzare tale esenzione, il Cantone ha invitato gli ERS ad inoltrare richiesta scritta alla Divisione delle Contribuzioni (DdC), la quale nel frattempo ci ha comunicato quanto segue.

- Dopo esame dello statuto, del riconoscimento del CdS e dei disposti della legge cantonale d'applicazione della legge federale sulla politica regionale e del relativo regolamento si può giungere alla conclusione che **l'ente persegue degli scopi pubblici ed in quanto tale può essere posto al beneficio dell'esonero.**
- Una delle ulteriori condizioni per poter beneficiare dell'esenzione è che la destinazione del capitale proprio deve essere "esclusiva ed irrevocabile" (cfr. Circolare nr. 12 dell'AFC par. II 4; DTF 131 II 1 consid. 3.4.2), il che significa che, in caso di scioglimento dell'associazione, i suoi fondi saranno devoluti all'ente pubblico oppure ad un'istituzione **esentata fiscalmente** con scopi identici o equivalenti.

Sulla base di queste indicazioni, la DdC ha informato gli ERS che il riconoscimento dell'esenzione fiscale è subordinato alla condizione che lo statuto (art. 33 punto 2) sia modificato inserendo la seguente clausola (v. aggiunta in neretto): *i beni dell'Associazione devono essere devoluti a enti o istituzioni che perseguono uno scopo identico o simile d'interesse pubblico del comprensorio interessato e **che sono posti al beneficio dell'esonero fiscale.***

Su queste basi si invita pertanto a volere approvare il nuovo articolo 33 punto 2 dello statuto così come proposto di seguito.

Art. 33 Scioglimento (aggiunta evidenziata in grassetto e suggerita dalla DdC)

1. *(invariato)*
2. I beni dell'Associazione devono essere devoluti a enti o istituzioni che perseguono uno scopo identico o simile d'interesse pubblico del comprensorio interessato **e che sono posti al beneficio dell'esonero fiscale.**

Al momento che sarà formalizzata tale la modifica, la DdC ha assicurato che procederà al rilascio formale della decisione di esonero fiscale dell'ERS-BV.

Conclusione

In conclusione, si desidera osservare che l'approvazione o la modifica dei regolamenti deve avvenire mediante voto sul complesso. Il voto sui singoli articoli avviene solamente se ci sono richieste di modifica (emendamenti) rispetto alla proposta dell'esecutivo. Per ragioni pratiche si auspica che il testo possa essere ratificato dai rispettivi legislativi comunali così come approvato dall'assemblea. In questo modo anche l'ERS-BV potrà attingere, come gli altri ERS, ai fondi supplementari previsti nella proposta "FPR+" – fondi a favore del FPR che ammonteranno così complessivi fr. 1'500'000.- (di cui fr. 1 milione dal Cantone e fr. 500'000.- dai Comuni) che andranno a sostenere progetti che si sviluppano sul nostro territorio.

In relazione a quanto indicato in precedenza, invitiamo il Consiglio comunale a voler risolvere:

1. Sono approvate le modifiche dello statuto dell'ERS-BV.

PER IL MUNICIPIO:

IL SINDACO:

IL SEGRETARIO:

Christian Vitta

Davide Vassalli

Approvato con risoluzione municipale N. 1203 del 3 settembre 2012

Commissione incaricata dell'esame: Petizioni

Allegati: Nuovo Statuto ERS-BV

Lettera Direttrice DFE del 07.10.2011

Tabella Progetti in corso

<u>Statuto ERS-BV attualmente in vigore</u>	<u>Proposte di modifica</u>
<p>Art. 1 Denominazione L'Ente Regionale di sviluppo del Bellinzonese e Valli (di seguito ERS-BV) è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.</p>	<p>1) Scopo, sede, durata</p> <p>Art. 1 Denominazione L'Ente Regionale di sviluppo del Bellinzonese e Valli (di seguito ERS-BV) è un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero.</p>
<p>Art. 2 Sede La sede dell'ERS-BV è Biasca.</p>	<p>Art. 2 Sede La sede dell'ERS-BV è Biasca.</p>
<p>Art. 3 Scopo L'ERS-BV ha per scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adempiere i compiti che la legge sulla politica attribuisce alle organizzazioni regionali; - fungere da piattaforma per lo scambio di esperienze e la promozione di collaborazioni e sinergie per il miglioramento della gestione dei servizi e della cosa pubblica; - creare una tavola rotonda strategica per la discussione di temi quali gli indirizzi di sviluppo, il posizionamento competitivo e la difesa di interessi e prerogative regionali; - svolgere i compiti e i servizi attribuitigli dall'Assemblea 	<p>Art. 3 Scopo</p> <p>1. L'ERS-BV ha per scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adempiere i compiti che la legge sulla politica regionale attribuisce alle organizzazioni regionali; - fungere da piattaforma per lo scambio di esperienze e la promozione di collaborazioni e sinergie per il miglioramento della gestione dei servizi e della cosa pubblica; - creare una tavola rotonda strategica per la discussione di temi quali gli indirizzi di sviluppo, il posizionamento competitivo e la difesa di interessi e prerogative regionali; - svolgere i compiti e i servizi attribuitigli dall'Assemblea <p>2. Per conseguire i propri scopi l'ERS-BV istituisce l'Agazia Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli (ARS-BV) e i servizi che ritiene necessari.</p> <p>3. Per meglio conseguire gli scopi statuari, l'ERS-BV può associarsi ad altre organizzazioni o enti pubblici o privati.</p> <p>4. L'ERS-BV è senza fini di lucro.</p>

2) Membri	2) Membri
<p>Art. 4 Membri attivi Sono membri attivi dell'ERS-BV i Comuni dei distretti di Bellinzona, Blenio, Leventina e Riviera e i Patriziati ai quali spettano i diritti e gli obblighi previsti dal presente statuto</p>	<p>Art. 4 Membri attivi Sono membri attivi dell'ERS-BV i Comuni dei distretti di Bellinzona, Blenio, Leventina e Riviera e i Patriziati ai quali spettano i diritti e gli obblighi previsti dal presente statuto</p>
<p>Art. 5 Membri sostenitori 1. Possono essere membri sostenitori le persone fisiche, giuridiche, gli enti di diritto pubblico o privato che versano le quote di cui all'art. 10, cpv. 3. 2. La qualità di membro sostenitore non dà diritto ad essere eletto quale delegato e neppure a designare delegati giusta l'art. 21. 3. I membri sostenitori possono partecipare all'Assemblea con diritto di parola ma senza diritto di voto.</p>	<p>Art. 5 Membri sostenitori 1. Possono essere membri sostenitori le persone fisiche, giuridiche, gli enti di diritto pubblico o privato che versano le quote di cui all'art. 10, cpv. 3. 2. La qualità di membro sostenitore non dà diritto ad essere eletto quale delegato e neppure a designare delegati giusta l'art. 21. 3. I membri sostenitori possono partecipare all'Assemblea con diritto di parola ma senza diritto di voto.</p>
<p>Art. 6 Ammissioni L'ammissione dei membri attivi viene ratificata dall'Assemblea dei delegati; l'ammissione dei membri sostenitori è decisa dal Consiglio direttivo.</p>	<p>Art. 6 Ammissioni L'ammissione dei membri attivi viene ratificata dall'Assemblea dei delegati; l'ammissione dei membri sostenitori è decisa dal Consiglio direttivo.</p>
<p>Art. 7 Dimissioni Ogni membro può dare le dimissioni dall'ERS-BV per la fine dell'anno civile, con un preavviso scritto di sei mesi.</p>	<p>Art. 7 Dimissioni Ogni membro può dare le dimissioni dall'ERS-BV per la fine dell'anno civile, con un preavviso scritto di sei mesi.</p>
<p>Art. 8 Esclusioni 1. Su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei delegati può, con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti, escludere dall'ERS-BV i membri attivi che violano gravemente i loro doveri e obblighi.</p>	<p>Art. 8 Esclusioni 1. Su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei delegati può, con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti, escludere dall'ERS-BV i membri attivi che violano gravemente i loro doveri e obblighi.</p>

<p>2. E' in particolare motivo di esclusione il mancato pagamento, dopo diffida, della tassa e dei contributi fissati dall'ERS-BV.</p> <p>3. E' in particolare motivo di esclusione di un membro sostenitore, decisa dal Consiglio direttivo, l'attività o il comportamento contrari allo scopo dell'ERS-BV o suscettibili di recare grave danno alla sua immagine e al suo buon andamento.</p>	<p>2. E' in particolare motivo di esclusione il mancato pagamento, dopo diffida, della tassa e dei contributi fissati dall'ERS-BV.</p> <p>3. E' in particolare motivo di esclusione di un membro sostenitore, decisa dal Consiglio direttivo, l'attività o il comportamento contrari allo scopo dell'ERS-BV o suscettibili di recare grave danno alla sua immagine e al suo buon andamento.</p>
<p>Art. 9 Diritto al patrimonio Qualsiasi diritto dei membri sul patrimonio sociale è escluso.</p>	<p>Art. 9 Diritto al patrimonio Qualsiasi diritto dei membri sul patrimonio sociale è escluso.</p>
<p>3) Risorse</p> <p>Art. 10 Contributi</p> <p>1. I Comuni membri attivi sono tenuti al pagamento di una quota annua procapite, il cui ammontare viene deciso dal Consiglio direttivo e può variare da un minimo di fr. 1.- a un massimo di fr. 3.-. Fa stato la popolazione finanziaria al 31 dicembre dell'anno precedente il rinnovo dei poteri comunali.</p> <p>2. I Patriziati (e per essi l'ALPA) versano complessivamente un importo pari al 5% dei costi da ripartire.</p> <p>3. I membri sostenitori pagano una tassa annua minima di franchi 200.-.</p> <p>4. I membri delle commissioni consultive (Enti turistici locali, Commissioni dei trasporti, ed eventuali altri) sono esenti da tasse.</p>	<p>3) Risorse</p> <p>Art. 10 Contributi</p> <p>1. I Comuni membri attivi sono tenuti al pagamento di una quota annua procapite, stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. Fa stato il dato ufficiale più recente sulla popolazione finanziaria.</p> <p>2. I Patriziati (e per essi l'ALPA) versano complessivamente un importo pari al 5% dei costi da ripartire.</p> <p>3. I membri sostenitori pagano una tassa annua minima di franchi 200.-.</p> <p>4. I membri delle commissioni consultive (Enti turistici locali, Commissioni dei trasporti, ed eventuali altri) sono esenti da tasse.</p>
<p>Art. 11 Sussidi ed altre risorse Le altre risorse dell'Associazione sono costituite da sussidi cantonali e federali ed eventuali entrate provenienti da attività e da liberalità private o pubbliche di qualsiasi genere.</p>	<p>Art. 11 Sussidi ed altre risorse Le altre risorse dell'Associazione sono costituite da sussidi cantonali e federali ed eventuali entrate provenienti da attività e da liberalità private o pubbliche di qualsiasi genere.</p>

<p>Art. 12 Responsabilità</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per i debiti dell'Associazione risponde solamente il patrimonio sociale. 2. Ogni responsabilità personale dei membri dell'Associazione o dei membri del Consiglio direttivo, così come dei membri delle Commissioni è esclusa, fatta salva la loro responsabilità ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CCS. 	<p>Art. 12 Responsabilità</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per i debiti dell'Associazione risponde solamente il patrimonio sociale. 2. Ogni responsabilità personale dei membri dell'Associazione o dei membri del Consiglio direttivo, così come dei membri delle Commissioni è esclusa, fatta salva la loro responsabilità ai sensi dell'art. 55 cpv. 3 CCS.
<p style="text-align: center;">4) Organizzazione</p> <p>Art. 13 Organi dell'ERS-BV Sono organi dell'ERS-BV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea dei delegati; - il Consiglio direttivo 	<p style="text-align: center;">4) Organizzazione</p> <p>Art. 13 Organi dell'ERS-BV Sono organi dell'ERS-BV:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea dei delegati; - il Consiglio direttivo
<p style="text-align: center;">A. ASSEMBLEA DEI DELEGATI</p> <p>Art. 14 Composizione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea si compone di 35 delegati (di norma Sindaci o membri di esecutivi) così suddivisi: <ul style="list-style-type: none"> - 5 rappresentanti del Comune Polo - 10 rappresentanti del Distretto di Bellinzona - 5 rappresentanti del Distretto di Riviera - 5 rappresentanti del Distretto di Leventina - 5 rappresentanti del Distretto di Blenio - 5 rappresentanti dei Patriziati, designati dall'Alleanza patriziale ticinese (ALPA) 2. I delegati eletti membri del Consiglio direttivo in rappresentanza dei Comuni e dei Patriziati perdono automaticamente la loro qualità di delegati e vengono sostituiti, in questa funzione, dalle persone designate dai rispettivi enti di appartenenza. 	<p style="text-align: center;">A. ASSEMBLEA DEI DELEGATI</p> <p>Art. 14 Composizione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea si compone di 35 delegati (di norma Sindaci o membri di esecutivi) così suddivisi: <ul style="list-style-type: none"> - 5 rappresentanti del Comune Polo - 10 rappresentanti del Distretto di Bellinzona - 5 rappresentanti del Distretto di Riviera - 5 rappresentanti del Distretto di Leventina - 5 rappresentanti del Distretto di Blenio - 5 rappresentanti dei Patriziati, designati dall'Alleanza patriziale ticinese (ALPA) 2. I delegati eletti membri del Consiglio direttivo in rappresentanza dei Comuni e dei Patriziati perdono automaticamente la loro qualità di delegati e vengono sostituiti, in questa funzione, dalle persone designate dai rispettivi enti di appartenenza.

<p>Art. 15 Convocazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio direttivo convoca due volte all'anno l'Assemblea ordinaria dei delegati, la prima entro il 30 aprile per deliberare sul consuntivo dell'anno precedente e la seconda entro il 30 novembre per deliberare sul preventivo dell'anno successivo. Nelle Assemblies ordinarie possono essere trattati altri oggetti, purché figurino all'ordine del giorno. 2. Hanno diritto di chiedere la convocazione di Assemblies straordinarie il Consiglio direttivo, un Distretto o un quinto dei membri attivi dell'ERS-BV. 3. La convocazione deve essere spedita almeno tre settimane prima della data dell'Assemblea e deve elencare le trattande. 4. Chi chiede la convocazione dell'Assemblea straordinaria deve indicare l'oggetto che desidera sia discusso. 5. Il Consiglio direttivo è tenuto a pronunciarsi sulle domande volte ad ottenere la convocazione dell'Assemblea entro un mese dalla presentazione della richiesta. 6. I membri attivi e sostenitori possono presentare proposte all'Assemblea dei delegati per il tramite del Consiglio direttivo. 	<p>Art. 15 Convocazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio direttivo convoca due volte all'anno l'Assemblea ordinaria dei delegati, la prima entro il 30 aprile per deliberare sul consuntivo dell'anno precedente e la seconda entro il 30 novembre per deliberare sul preventivo dell'anno successivo. Nelle Assemblies ordinarie possono essere trattati altri oggetti, purché figurino all'ordine del giorno. 2. Hanno diritto di chiedere la convocazione di Assemblies straordinarie il Consiglio direttivo, un Distretto o un quinto dei membri attivi dell'ERS-BV. 3. La convocazione deve essere spedita almeno tre settimane prima della data dell'Assemblea e deve elencare le trattande. 4. Chi chiede la convocazione dell'Assemblea straordinaria deve indicare l'oggetto che desidera sia discusso. 5. Il Consiglio direttivo è tenuto a pronunciarsi sulle domande volte ad ottenere la convocazione dell'Assemblea entro un mese dalla presentazione della richiesta. 6. I membri attivi e sostenitori possono presentare proposte all'Assemblea dei delegati per il tramite del Consiglio direttivo.
<p>Art. 16 Tenuta dell'Assemblea L'Assemblea è diretta dal Presidente dell'Assemblea o, nel caso di sua assenza, dal Vice Presidente.</p>	<p>Art. 16 Tenuta dell'Assemblea L'Assemblea è diretta dal Presidente dell'Assemblea o, nel caso di sua assenza, dal Vice Presidente.</p>
<p>Art. 17 Quorum L'Assemblea può validamente deliberare qualsiasi sia il numero dei delegati presenti.</p>	<p>Art. 17 Quorum L'Assemblea può validamente deliberare qualsiasi sia il numero dei delegati presenti.</p>

<p>Art. 18 Ordine del giorno</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea può deliberare solo sugli oggetti previsti all'ordine del giorno. 2. Con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti essa può decidere di deliberare anche su oggetti non previsti dall'ordine del giorno. 	<p>Art. 18 Ordine del giorno</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea può deliberare solo sugli oggetti previsti all'ordine del giorno. 2. Con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti essa può decidere di deliberare anche su oggetti non previsti dall'ordine del giorno.
<p>Art. 19 Votazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni delegato ha diritto a un voto. I delegati possono farsi rappresentare da altri membri, rappresentanti del medesimo distretto/ente dietro presentazione di una procura scritta. 2. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che, a maggioranza, sia deciso un altro metodo di voto. 	<p>Art. 19 Votazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni delegato ha diritto a un voto. I delegati possono farsi rappresentare da altri membri, rappresentanti del medesimo distretto/ente dietro presentazione di una procura scritta. 2. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che, a maggioranza, sia deciso un altro metodo di voto.
<p>Art. 20 Maggioranza</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei delegati. 2. Per l'esclusione di un membro attivo occorre la maggioranza dei due terzi dei delegati. 	<p>Art. 20 Maggioranza</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei delegati. 2. Per l'esclusione di un membro attivo occorre la maggioranza dei due terzi dei delegati.
<p>Art. 21 Competenze</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea dei delegati è l'organo legislativo dell'ERS-BV. 2. Essa è segnatamente competente per: <ul style="list-style-type: none"> - adottare i regolamenti necessari al funzionamento dell'ente; - approvare e modificare lo statuto, riservata la ratifica dei rispettivi Consigli comunali; - nominare l'Ufficio presidenziale, costituito da un Presidente, un Vice Presidente e due Scrutatori. Esso viene nominato ogni anno, la prima volta nella seduta costitutiva ed in seguito all'apertura della 	<p>Art. 21 Competenze</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea dei delegati è l'organo legislativo dell'ERS-BV. 2. Essa è segnatamente competente per: <ul style="list-style-type: none"> - adottare i regolamenti necessari al funzionamento dell'ente; - approvare e modificare lo statuto, riservata la ratifica dei rispettivi Consigli comunali; - nominare l'Ufficio presidenziale, costituito da un Presidente, un Vice Presidente e due Scrutatori. Esso viene nominato per un periodo di 4 anni, la prima volta nella seduta costitutiva, ed è rieleggibile.

<p>prima sessione ordinaria;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ratificare la nomina del presidente del Consiglio direttivo sulla base di una sola proposta vincolante presentata dallo stesso Consiglio direttivo; - nominare o ratificare (nel caso in cui si tratti di un rappresentante di un comune che ha per statuto diritto ad un rappresentante) i membri del Consiglio direttivo nella misura in cui detta nomina le spetta; - nominare i membri di altre sue eventuali Commissioni; - approvare i rapporti annuali del Consiglio direttivo; - approvare il preventivo e il consuntivo di spesa dell'ERS-BV e in modo distinto quelli relativi ai singoli Servizi e dare incarico al Consiglio direttivo; - votare crediti straordinari; - escludere un membro attivo; - decidere lo scioglimento dell'associazione; - fissare le indennità dovute ai membri del Consiglio direttivo ed a quelli delle commissioni. 	<p>Quotora un seggio in seno all'Ufficio presidenziale divenisse vacante nel corso del quadriennio, un nuovo membro sarà eletto per il restante periodo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ratificare la nomina del presidente del Consiglio direttivo sulla base di una sola proposta vincolante presentata dallo stesso Consiglio direttivo; - nominare o ratificare (nel caso in cui si tratti di un rappresentante di un comune che ha per statuto diritto ad un rappresentante) i membri del Consiglio direttivo nella misura in cui detta nomina le spetta; - nominare i membri di altre sue eventuali Commissioni; - approvare i rapporti annuali del Consiglio direttivo; - approvare il preventivo e il consuntivo di spesa dell'ERS-BV e in modo distinto quelli relativi ai singoli Servizi e dare incarico al Consiglio direttivo; - votare crediti straordinari; - escludere un membro attivo; - decidere lo scioglimento dell'associazione; - fissare le indennità dovute ai membri del Consiglio direttivo ed a quelli delle commissioni; - stabilire annualmente, su proposta del Consiglio direttivo, la quota annua procapite a carico dei Comuni.
--	---

<p>B. CONSIGLIO DIRETTIVO</p> <p>Art. 22 <i>Composizione</i></p> <p>1. Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri compreso il Presidente e un Vicepresidente, così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 rappresentanti del Comune Polo - 1 rappresentante del Distretto di Bellinzona - 1 rappresentante del Distretto di Riviera - 1 rappresentante del Distretto di Leventina - 1 rappresentante del Distretto di Blenio - 1 rappresentante dei Patriziati. <p>2. Sono eletti i candidati che, considerata la loro appartenenza ai Comuni o alle Regioni, ottengono il maggior numero di voti in seno all'assemblea.</p>	<p>B. CONSIGLIO DIRETTIVO</p> <p>Art. 22 <i>Composizione</i></p> <p>1. Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri compreso il Presidente e un Vicepresidente, così ripartiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 rappresentanti del Comune Polo - 1 rappresentante del Distretto di Bellinzona - 1 rappresentante del Distretto di Riviera - 1 rappresentante del Distretto di Leventina - 1 rappresentante del Distretto di Blenio - 1 rappresentante dei Patriziati. <p>2. Sono eletti i candidati che, considerata la loro appartenenza ai Comuni o alle Regioni, ottengono il maggior numero di voti in seno all'assemblea.</p>
<p>Art. 23 <i>Durata delle funzioni</i></p> <p>1. Il Consiglio direttivo, il Presidente e il Vicepresidente restano in carica 4 anni e devono essere eletti entro la fine dell'anno in cui sono tenute le elezioni comunali.</p> <p>2. I membri sono sempre rieleggibili.</p> <p>3. Qualora un seggio in seno al Consiglio direttivo divenga vacante nel corso del quadriennio, il nuovo membro è eletto per il restante periodo.</p>	<p>Art. 23 <i>Durata delle funzioni</i></p> <p>1. Il Consiglio direttivo, il Presidente e il Vicepresidente restano in carica 4 anni e devono essere eletti entro la fine dell'anno in cui sono tenute le elezioni comunali.</p> <p>2. I membri sono sempre rieleggibili.</p> <p>3. Qualora un seggio in seno al Consiglio direttivo divenga vacante nel corso del quadriennio, il nuovo membro è eletto per il restante periodo.</p>
<p>Art. 24 <i>Convocazione</i></p> <p>Le sedute sono convocate dal Presidente ogni volta che lo reputa opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio direttivo se almeno 3 membri ne fanno richiesta.</p>	<p>Art. 24 <i>Convocazione</i></p> <p>Le sedute sono convocate dal Presidente ogni volta che lo reputa opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio direttivo se almeno 3 membri ne fanno richiesta.</p>

<p>Art. 25 Riunioni del Consiglio direttivo Le riunioni del Consiglio direttivo sono condotte dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in sua assenza dal membro anziano.</p>	<p>Art. 25 Riunioni del Consiglio direttivo Le riunioni del Consiglio direttivo sono condotte dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in sua assenza dal membro anziano.</p>
<p>Art. 26 Quorum 1. Il Consiglio direttivo può validamente deliberare se è presente la metà dei membri più uno. 2. L'ordine del giorno deve essere trasmesso ai membri del Consiglio direttivo assieme alla convocazione, con un preavviso di sette giorni.</p>	<p>Art. 26 Quorum 1. Il Consiglio direttivo può validamente deliberare se è presente la metà dei membri più uno. 2. L'ordine del giorno deve essere trasmesso ai membri del Consiglio direttivo assieme alla convocazione, con un preavviso di sette giorni.</p>
<p>Art. 27 Maggioranza 1. Le decisioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. 2. I membri del Consiglio direttivo non possono astenersi dal voto. 3. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.</p>	<p>Art. 27 Maggioranza 1. Le decisioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti. 2. I membri del Consiglio direttivo non possono astenersi dal voto. 3. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.</p>
<p>Art. 28 Competenze Il Consiglio direttivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è competente per l'applicazione della LPR federale e cantonale ed eventuali altre leggi settoriali; - mette in esecuzione quanto previsto all'art. 3; - indirizza all'Assemblea in forma vincolante una sola proposta relativa alla nomina del Presidente del Consiglio direttivo; - nomina il Vicepresidente; - definisce la struttura organizzativa e il segretario dell'ERS-BV; - assume il/la Direttore/trice ("Regional manager") e gli altri collaboratori dell'ERS-BV; 	<p>Art. 28 Competenze Il Consiglio direttivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è competente per l'applicazione della LPR federale e cantonale ed eventuali altre leggi settoriali; - mette in esecuzione quanto previsto all'art. 3; - indirizza all'Assemblea in forma vincolante una sola proposta relativa alla nomina del Presidente del Consiglio direttivo; - nomina il Vicepresidente; - definisce la struttura organizzativa e il segretario dell'ERS-BV; - istituisce l'Agenzia Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli (ARS-BV) ai sensi della LaPR;

<ul style="list-style-type: none"> - cura le relazioni con le Autorità federali, cantonali, comunali, patriziali e altre; - esegue le decisioni dell'Assemblea, direttamente o per delega tramite eventuali commissioni da esso nominate, con facoltà di subdelega; - sottoscrive i contratti; - fissa le remunerazioni del personale; - fissa i contributi dovuti dai membri attivi giusta l'art.71 CCS, tenendo conto delle necessità determinate dai preventivi e dai consuntivi annuali, nei margini di cui all'art. 10; - delibera spese non preventivate fino ad un massimo di fr. 10'000.- per anno; - nomina le Commissioni che ritiene necessarie sia per il funzionamento dell'ERS-BV che per l'esame di problemi specifici, chiamando a farne parte suoi membri e/o altre persone competenti; - vigila sull'attività di eventuali suoi Servizi; - propone all'Assemblea i preventivi e consuntivi dell'ERS-BV e dei Servizi; - rappresenta i servizi all'Assemblea; - attribuisce il mandato all'organo di revisione esterno; - mette in esecuzione quanto deciso dall'assemblea; - ha tutte le competenze non esplicitamente deferite ad altri organi dell'Associazione. 	<ul style="list-style-type: none"> - negozia, approva e sottoscrive i mandati di prestazione dell'ARS-BV e di eventuali altri servizi; - assume il/la Direttore/trice ("Regional manager") e gli altri collaboratori dell'ERS-BV; - cura le relazioni con le Autorità federali, cantonali, comunali, patriziali e altre; - esegue le decisioni dell'Assemblea, direttamente o per delega tramite eventuali commissioni da esso nominate, con facoltà di subdelega; - sottoscrive i contratti; - fissa le remunerazioni del personale; - fissa i contributi dovuti dai membri attivi giusta l'art.71 CCS, tenendo conto delle necessità determinate dai preventivi e dai consuntivi annuali, nei margini di cui all'art. 10; - delibera spese non preventivate fino ad un massimo di fr. 10'000.- per anno; - nomina le Commissioni che ritiene necessarie sia per il funzionamento dell'ERS-BV che per l'esame di problemi specifici, chiamando a farne parte suoi membri e/o altre persone competenti; - vigila sull'attività dell'ARS-BV e di eventuali altri servizi; - propone all'Assemblea i preventivi e consuntivi dell'ERS-BV e dei Servizi; - rappresenta l'ARS-BV e suoi servizi all'Assemblea; - attribuisce il mandato all'organo di revisione esterno; - mette in esecuzione quanto deciso dall'assemblea; - ha tutte le competenze non esplicitamente deferite ad altri organi dell'Associazione.
---	---

<p>Art. 29 Rappresentanza</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio direttivo rappresenta l'ERS-BV ed i suoi servizi di fronte ai terzi. 2. L'Associazione è vincolata dalla firma a due del Presidente (in sua assenza del Vicepresidente) e del Direttore/trice o dell'Aggiunto/a. 	<p>Art. 29 Rappresentanza</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Consiglio direttivo rappresenta l'ERS-BV ed i suoi servizi di fronte ai terzi. 2. L'Associazione è vincolata dalla firma a due del Presidente (in sua assenza del Vicepresidente) e del Direttore/trice o dell'Aggiunto/a.
<p>Art. 30 Compiti dell'organo di revisione</p> <p>Il mandato all'organo di revisione sarà assegnato secondo i disposti dell'art. 171 cpv. 2 e 4 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987, modificato il 07 maggio 2008 e dei disposti contenuti nelle direttive dipartimentali.</p> <p>Il controllo esterno dovrà essere effettuato da persona o impresa di revisione abilitate quale perito revisore ai sensi degli art. 4 e 6 della Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, del 14 dicembre 2005 (LSR).</p>	<p>Art. 30 Compiti dell'organo di revisione</p> <p>Il mandato all'organo di revisione sarà assegnato secondo i disposti dell'art. 171 cpv. 2 e 4 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987, modificato il 07 maggio 2008 e dei disposti contenuti nelle direttive dipartimentali.</p> <p>Il controllo esterno dovrà essere effettuato da persona o impresa di revisione abilitate quale perito revisore ai sensi degli art. 4 e 6 della Legge federale sull'abilitazione e la sorveglianza dei revisori, del 14 dicembre 2005 (LSR).</p>
<p>Art. 31 Commissioni consultive</p> <p>Il Consiglio direttivo si avvale della consulenza di commissioni consultive permanenti. Della commissione turismo ed economia fanno parte almeno gli enti turistici locali. Della commissione territorio e mobilità fanno parte almeno le due commissioni regionali dei trasporti.</p> <p>Il Consiglio direttivo ha la facoltà di designare ulteriori commissioni di supporto alla propria attività.</p>	<p>Art. 31 Commissioni consultive</p> <p>Il Consiglio direttivo si avvale della consulenza di commissioni consultive permanenti. Della commissione turismo ed economia fanno parte almeno gli enti turistici locali. Della commissione territorio e mobilità fanno parte almeno le due commissioni regionali dei trasporti.</p> <p>Il Consiglio direttivo ha la facoltà di designare ulteriori commissioni di supporto alla propria attività.</p>
<p>5) Patrimonio sociale</p> <p>Art. 32 Composizione</p> <p>Il patrimonio dell'Associazione si compone degli attivi della stessa, dedotti i debiti, sulla base dei bilanci annuali.</p>	<p>5) Patrimonio sociale</p> <p>Art. 32 Composizione</p> <p>Il patrimonio dell'Associazione si compone degli attivi della stessa, dedotti i debiti, sulla base dei bilanci annuali.</p>

6) Disposizioni finali	6) Disposizioni finali
<p>Art. 33 Scioglimento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lo scioglimento è deciso dall'Assemblea, appositamente convocata con il preavviso di un mese, con la maggioranza dei due terzi dei delegati. 2. I beni dell'Associazione devono essere devoluti a enti o istituzioni che perseguono uno scopo identico o simile d'interesse pubblico del comprensorio interessato. 	<p>Art. 33 Scioglimento</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lo scioglimento è deciso dall'Assemblea, appositamente convocata con il preavviso di un mese, con la maggioranza dei due terzi dei delegati. 2. I beni dell'Associazione devono essere devoluti a enti o istituzioni che perseguono uno scopo identico o simile d'interesse pubblico del comprensorio interessato e che sono posti al beneficio dell'esonero fiscale.
<p>Art. 34 Liquidazione</p> <p>Il Consiglio direttivo provvede alla liquidazione dell'Associazione, salvo diversa decisione dell'Assemblea dei delegati. I liquidatori dovranno presentare un rapporto ed un conteggio di liquidazione finale all'Assemblea dei delegati.</p>	<p>Art. 34 Liquidazione</p> <p>Il Consiglio direttivo provvede alla liquidazione dell'Associazione, salvo diversa decisione dell'Assemblea dei delegati. I liquidatori dovranno presentare un rapporto ed un conteggio di liquidazione finale all'Assemblea dei delegati.</p>
<p>Art. 35 Iscrizione a Registro di Commercio</p> <p>Il Consiglio direttivo può richiedere l'iscrizione dell'Associazione al Registro di Commercio competente.</p>	<p>Art. 35 Iscrizione a Registro di Commercio</p> <p>Il Consiglio direttivo può richiedere l'iscrizione dell'Associazione al Registro di Commercio competente.</p>
<p>Art. 36 Entrata in vigore</p> <p>Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, che entra in vigore immediatamente con l'approvazione dell'assemblea costitutiva, valgono le norme del Codice civile svizzero.</p>	<p>Art. 36 Entrata in vigore</p> <p>Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, che entra in vigore immediatamente con l'approvazione dell'assemblea costitutiva, valgono le norme del Codice civile svizzero.</p>

telefono
fax
e-mail

Residenza governativa
Piazza Governo
6501 Bellinzona

091 814 44 60
091 814 44 23
dfe-dir@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia

La Direttrice

Enti regionali per lo sviluppo
Bellinzonese e Valli
Locarnese e Vallemaggia
Luganese
Mendrisiotto e Basso Ceresio

Bellinzona

7 ottobre 2011

Misure complementari di politica regionale

Signora Presidente, Signori Presidenti,

come comunicatovi lo scorso 3 agosto, per garantire la continuità con quanto proposto nel messaggio n. 6174 dell'11 febbraio 2009, entro la fine di questo mese di ottobre sarà presentata al Gran Consiglio la richiesta di stanziamento di un credito quadro per attuare misure di politica regionale cantonale complementari alla politica regionale della Confederazione per il quadriennio 2012-2015. Considerata la dotazione a Piano finanziario 2012-2015 per le misure di politica regionale, la richiesta ammonterà a 13 milioni di franchi.

Nell'ambito di questo nuovo credito quadro, vi è l'intenzione di aumentare da 500'000 franchi (come da art. 4 cpv 2 del Decreto esecutivo attualmente in vigore) a 1 milione di franchi l'importo complessivo versato a ogni Ente regionale per lo sviluppo, a condizione che, sui 500'000 franchi supplementari, vi sia un contributo equivalente dei Comuni che fanno capo al rispettivo ERS. Tale importo deve servire per sostenere progetti locali e regionali di piccole-medie dimensioni volti a colmare lacune nell'ambito dei servizi o a valorizzare risorse locali mirati in particolare alle zone periferiche.

Questa impostazione - che vi sottopongo per una vostra presa di posizione e che potrà essere discussa in occasione della prossima riunione del Gruppo strategico, in agenda il 13 ottobre - sarebbe coerente con l'avvenuta costituzione delle quattro Agenzie per lo sviluppo e con la nomina dei rispettivi manager regionali, che si apprestano ad assumere un ruolo concreto e attivo nel sostegno ai progetti regionali.

Rimanendo a disposizione per ulteriori delucidazioni, vogliate accogliere, Signora e Signori Presidenti, i miei più cordiali saluti.


Laura Sadis

Copia: Divisione dell'economia
Ufficio per lo sviluppo economico



Progetti regionali/strategici

Mio. CHF

Piurnogna/Via	30
BlenioPlus	12
Nuova Valascia	30
Terme Acquarossa e Masterplan	100
Transumanza	13.8
Carasc	9
Bergstrecke / Coccodrillo	da definire
Bike sharing	Studio fattibilità
Via della pietra (e filiera pietra)	3
Spazio esperienza Ritom Piora	Studio di dettaglio
Infrastrutturazione con fibre ottiche / banda larga	da definire
Valorizzazione dei poli industriali	da definire

Filiere

FASV Olivone	Ristrutturazione
Antica Via del M. Ceneri	Studio di dettaglio
Valorizzazione legno di castagno	Studio di fattibilità
Via Storica Lucomagno	Doc. da completare
Oil free Bodio	Doc. da completare
Sfruttamento cunicolo ATG Polleggio-Loderio	Filiera Bosco-legno

Leggi settoriali

Capanna Cadagno	L-tur	2	Mio. CHF
Capanna Cambra	L-tur	1.6	
Ostello Pontirone	L-tur	0.5	
Valbianca SA	Varie	14	
Ristrutt. Centro "Uomo-Natura"	L-tur	3	

Ricerca di siti industriali

K.	Leventina	L-Inn?
C. (Italia)	Leventina	L-Inn?
Pope. (Multinazionale)	Ticino	
Alta Moda	Riviera-Leventina	
Vari contatti per avvio di nuove attività industriali		
Gruppo Tecnologico	Riviera-Leventina	L-Inn?
Banca dati terreni e immobili		
Industriali		
PSE A-Castione / Golf		

Microprogetti con decisione di sostegno

Promotore	Descrizione progetto	Inv.	Decisione	Osservazioni
Ditta attiva nell'abbattimento delle polveri (In)	Sviluppo aziendale	100'000	32'000 f.p.	
Comune di Serravalle	Progetto di interconnessione	99'100	27'000 f.p.	
Blenio-Tour-Rustici	Ristrutturazione	100'000	4	Senza seguito
Sviluppo di una Sagl	Nuovi macchinari	80'000	40'000	Prestito s/ interessi
Associazione culturale	Nuovo impianto luci	20'000	5'000 f.p.	
Sviluppo di una SA	Nuovo macchinario	100'000	20'000 f.p.	
Capanna Cadagno	Impianto solare	100'000	30'000 f.p.	
Piurnogna+Viva	Sostegno a 2 progetti		2x30'000 f.p.	da formalizzare
Fondazione Carasc	Sostegno a 2 progetti		2x30'000 f.p.	da formalizzare
Valle Malvaglia	Vie storiche transumanza	100'000	40'000 f.p.	
Sviluppo ditta individuale	Microorg. Effettivi/agricolt.	30'000	15'000 f.p.	
SA	Progetto di biomassa	86'000	40'000 f.p.	
Stazione di Campo Blenio	Progetti per stagione estiva	37'500	18'750 f.p.	

Altri progetti FPR o FPRplus in "pipeline"

Asso. MAGNO / B'zone	Sviluppo Quintorno	Inv.	Decisione	Osservazioni
Sagl / Leventina	Sviluppo software	50'000	Doc. da completare	Piattafor. vendita online
SA / V. di Blenio	Nuovi investimenti	50'000	Doc. da completare	Prestito
SA / Riviera	Produzione alcool	100'000	Doc. da completare	Progetto in standby
Capanna Corno Gries	Migliorie strutture	400'000	Doc. da completare	Con FPRplus
SA / Leventina	Traferimento attività in TI	1'500'000	Doc. da completare	Con FPRplus
Privato / V. Blenio	Avvio attività	900'000	Doc. da completare	Con FPRplus
Privato / Leventina	Nuovo Bed&breakfast	1'000'000	Doc. da completare	Progetto in standby
Sagl / Riviera	Essicazione legno	700'000	Studio bilancio ener.	Progetto in standby
Fondazione / Leventina	Centro artistico musicale	1'500'000	Doc. da completare	Con FPRplus
Ostello / Leventina	Migliorie per disabili	150'000	Doc. da completare	Con FPRplus
Casa Vignaiolo B'zona	Ristrutturazione	1'200'000	Proposto per filiera	Con FPRplus
Rifugio Ciavasch	Ristrutturazione	150'000	Attesa licenza edil.	
Privato / B'zone	Nuova attività wellness	160'000	30'000	Prestito
Fondazione / V. Blenio	Valorizzazione Mte. Greco	1'000'000	si da definire	
Privato / V. Blenio-B'zona	Centro Ergoterapia Pediatrica	50'000	da definire	
SA / B'zone	Valorizzazione legname	Da def.	Proposto per filiera	
Privato / Riviera	Pannelli design modulari	82'000	Proposto per filiera	
SA / Leventina	Sostegno all'export	120'000		
Capanna Döttra	Lavori di miglioia	Da def.	Doc. da completare	

